



Cod. L1/H24D/P2
Cod. FL /ne
Circ. n. 131

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm – aoo_generale
Prot.: 0003597
Data: 07/10/2015

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

**OGGETTO: Giurisdizione disciplinare dell'Ordine viciniore -
Chiarimenti del Ministero della Giustizia**

Si fa seguito alla precedente circolare n. 93, prot. 2662, del 14.7.2015 e si rimette, in allegato, la risposta del Ministero della Giustizia relativa alla interpretazione dell'art. 49 del R.D 2537/1925 inerente la giurisdizione disciplinare del Consiglio dell'Ordine viciniore, assieme al quesito inviato all'epoca al Ministero dal Consiglio Nazionale.

Si invitano gli Ordini in indirizzo a voler comunicare le indicazioni del Ministero al proprio Consiglio di disciplina.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario

(arch. Franco Frison)

Il Presidente

(arch. Leopoldo Freyrie)

All.c.s.:





Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 – 00186 Roma
Ufficio III

Consiglio Nazionale degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori
direzione.cnapp@archiworldpec.it

OGGETTO: quesiti interpretativi relativi all'art. 8 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e all'art. 49 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 (rif. prot. 0002166 del 20 maggio 2015)

In relazione a quanto indicato in oggetto si osserva che ai sensi del disposto dell'art. 8, comma 11, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 *“restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina”*.

Alla luce della citata disposizione devono essere risolti i dubbi interpretativi espressi da codesto Consiglio nazionale, nella maniera che segue, ferma restando la valutazione che dovesse essere fornita dalla autorità giudiziaria eventualmente investita nel caso concreto.


Quanto al primo dubbio, vale a dire se sia ancora applicabile la norma di cui al comma 1 dell'art. 49 del R.D. n. 2537/1925 (che prevede che nel caso di procedimento disciplinare a carico di un consigliere dell'Ordine debba decidere il Consiglio dell'Ordine viciniore), si ritiene che essa debba tuttora trovare applicazione nel senso che l'apertura di un procedimento disciplinare a carico di un consigliere dell'Ordine comporterà l'attribuzione della competenza a decidere al Consiglio di disciplina presso l'Ordine viciniore, ciò per garantire appieno la imparzialità del giudizio disciplinare, posto che, a norma del comma 3 dell'art. 8 del D.P.R. n. 137/2012, i nominativi tra i quali il presidente

del tribunale sceglie i componenti del Consiglio di disciplina sono indicati dallo stesso Consiglio dell'Ordine, ciò che potrebbe compromettere la serenità dell'organo disciplinare.

Il secondo quesito si deve intendere risolto alla luce di quanto appena considerato.

Quanto all'ultimo dubbio interpretativo, vale a dire se la medesima disposizione che comporta lo spostamento del procedimento disciplinare si applichi anche se l'incolpato sia un consigliere di disciplina, la risposta deve essere senza dubbio positiva, in quanto le medesime considerazioni svolte in precedenza riguardo alla imparzialità dell'organo disciplinare valgono *a fortiori* nel caso di apertura di un procedimento disciplinare a carico di un consigliere di disciplina.

Il magistrato addetto
Enrico Sigfrido Dedola





Cod. L1/H24D
Cod. FL/ne

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0002166
Data: 20/05/2015

Al Ministero della Giustizia
Alla c.a. del Ministro On. Andrea Orlando
Via Arenula 70
00186 - ROMA

Dipartimento degli Affari di Giustizia
D.G. della Giustizia Civile
Ufficio III – Reparto Libere Professioni
Via Arenula 70
00186 ROMA

Oggetto: quesiti interpretativi relativi all'art. 8 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 ed all'art. 49 del R.D. 2537/1925.

Si pone alla istituzione in indirizzo il quesito che segue, stante la funzione di Ministero vigilante dello scrivente Consiglio Nazionale, e a fronte dei cambiamenti introdotti con i Consigli di disciplina, perché il DPR 137/2012 non chiarisce alcuni aspetti, e necessita di una interpretazione autentica da parte Vostra.

L'art. 8 del DPR 137/2012 pone le innovazioni dei Consigli di disciplina e, nel definire le regole ivi elencate, conclude, al comma 8, che restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare, e i riferimenti ai Consigli dell'Ordine si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai Consigli di disciplina.

Ad oggi, non risulta ancora espressamente abrogato l'art. 49 comma 1 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, che testualmente prevede che *"l'incolpato, che sia membro del Consiglio dell'Ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio dell'Ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal Primo Presidente della Corte di Appello"*.

Le questioni per cui si chiede un chiarimento sono le seguenti:

- se ad oggi restano ferme le "vecchie" disposizioni in materia di procedimento disciplinare, è ancora valido il principio che nel caso di un illecito disciplinare a carico di un Consigliere dell'Ordine deciderà il Consiglio di disciplina dell'Ordine viciniore?

